

Conferenza Episcopale Italiana

COMITATO PER GLI STUDI SUPERIORI DI TEOLOGIA E DI SCIENZE RELIGIOSE

Roma, 29 luglio 2014

Nota applicativa concernente i docenti stabili degli Istituti Superiori di Scienze Religiose italiani

La presente *Nota applicativa* integra le sezioni dell'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* (=ISSR) del 28 giugno 2008.

1. *Compiti dei docenti stabili.* Poiché essi “si dedicano a tempo pieno allo studio, all’insegnamento e all’assistenza degli studenti” (Istruzione, art. 14, § 1), i loro compiti consistono:
 - a. in attività didattica, ossia di insegnamento frontale, non inferiore ai 12 ECTS annuali;
 - b. in presenza nell’ISSR per ricevimento studenti, in almeno due giorni a settimana;
 - c. nella disponibilità a seguire le tesine di fine triennio e le tesi di fine quinquennio e a partecipare alle commissioni di esame;
 - d. nella partecipazione agli organi collegiali dell’ISSR;
 - e. nella partecipazione e/o coordinamento ad attività di ricerca interdisciplinari strutturate o a convegni;
 - f. nella pubblicazione di volumi o saggi consistenti e significativi.
2. *Incompatibilità.* Risultano pertanto incompatibili col ruolo di docente stabile tutti quegli incarichi a tempo pieno che impediscono l’assolvimento delle condizioni esplicitate al § 1. Vanno valutati dalla Facoltà teologica, cui spetta la responsabilità accademica degli ISSR, quegli incarichi pastorali, civili o accademici che rendono impossibile l’assolvimento di tali condizioni. Sono in ogni caso da ritenersi incompatibili incarichi di stabilità presso altre istituzioni accademiche o scolastiche e presso enti pubblici (Cf. CIC, can. 152; CEC, *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, art. 15 §3).
3. *Procedura per la nomina.* I docenti stabili si distinguono in straordinari e ordinari.
 - a. Requisiti per la nomina dei docenti straordinari: dottorato con relativa pubblicazione nell’ambito della propria disciplina, ulteriori pubblicazioni ossia almeno un volume o tre saggi consistenti in riviste scientifiche e/o miscellanee soggette a referaggio, insegnamento della propria disciplina per almeno tre anni consecutivi nell’ISSR di appartenenza o in altra istituzione accademica.
 - b. Acquisita la domanda, il Direttore dell’ISSR la inoltra al Preside (o Decano) della Facoltà di Teologia, che individua tre censori, di cui un docente stabile dell’ISSR, un docente stabile della Facoltà teologica della stessa disciplina o di disciplina affine a quella del candidato, un docente stabile di altra istituzione accademica della stessa

disciplina o di disciplina affine a quella del candidato. Ciascun censore redige una relazione analitica ed esprime un giudizio circa l'idoneità del candidato, non oltre sessanta giorni dalla ricezione del materiale relativo al candidato.

- c. Tale documentazione viene trasmessa al Preside (o Decano) della Facoltà teologica, che elabora un giudizio sintetico e lo presenta al Consiglio d'Istituto (nella sola componente dei docenti stabili) per l'approvazione che avviene a maggioranza qualificata e con voto segreto. In caso di esito positivo il Direttore trasmette gli atti al Consiglio di Facoltà, il quale delibera con la stessa modalità del Consiglio d'Istituto.
- d. In caso di approvazione il Direttore (o Preside) dell'ISSR chiede i necessari nulla osta e la *missio* canonica per le discipline che la prevedono e presenta la richiesta al Moderatore, che procede alla nomina (cf art. 10b e 13 dell'Istruzione).
- e. Per il passaggio a docente ordinario, lo straordinario dovrà aver insegnato per tre anni consecutivi la disciplina di competenza nell'ISSR, produrre almeno un volume o tre saggi consistenti in riviste scientifiche e/o miscellanea soggette a referaggio. Tale documentazione verrà analizzata da un docente ordinario della Facoltà teologica di appartenenza, il quale stende una relazione analitica e presenta le proprie conclusioni, entro e non oltre i sessanta giorni dalla nomina e dalla ricezione del materiale da esaminare, al Consiglio d'Istituto e al Consiglio di Facoltà, che sono chiamati a deliberare secondo le stesse modalità per la nomina dei docenti straordinari (vedi sopra punto c).

In caso di approvazione si procede come per il punto d. In caso di non approvazione il docente resta straordinario per un altro triennio, quindi si ripete la procedura e, qualora il giudizio permanesse negativo, il docente decade dal ruolo di stabile e l'Istituto dovrà provvedere alla sua sostituzione in tempi rapidi, onde assicurare l'applicazione dell'art. 15, § 1 dell'Istruzione.

- f. Per i docenti stabili si prevede la possibilità della cooptazione, che potrà riguardare un docente che riveste già tale ruolo in altra istituzione accademica e che chieda il trasferimento all'Istituto, purché sia provvisto dei requisiti richiesti dalle presenti disposizioni, non ricada in situazioni di incompatibilità e sia stato nominato straordinario e ordinario secondo la procedura sopra indicata. Perché la cooptazione abbia esito positivo si richiede il parere positivo del Consiglio d'Istituto (nella sola componente docente) e del Consiglio della Facoltà (nella sola componente docente), che deliberano a maggioranza qualificata e con voto segreto.
4. *Trattamento economico.* Il trattamento economico dei docenti stabili laici ed ecclesiastici non afferenti al sostentamento clero, è regolato da apposito contratto, stipulato secondo le indicazioni che verranno date dal Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose e comunque in nessun modo potrà attuarsi secondo il regime del compenso per prestazione occasionale.
5. *Verifica docenti stabili.* Allo scadere di ogni triennio dalla data di nomina del docente stabile, la Facoltà teologica nella persona del Preside (o Decano) nomina un docente ordinario, che procede alla verifica dell'attività didattica svolta e dell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 1 della presente Nota (avvalendosi anche delle schede di valutazione dei corsi compilate in sede di verifica della qualità), dell'attività di ricerca, attestata dalla pubblicazione di almeno un volume o tre saggi consistenti in riviste scientifiche e/o miscellanee soggette a referaggio, dell'effettiva partecipazione alla vita e

alle attività dell'ISSR, sentito il Direttore (o Preside dello stesso). Il commissario riferisce al Consiglio di Istituto, che si pronunzia in ordine alla permanenza dei requisiti per il ruolo di docente stabile e, in caso di giudizio negativo, propone al Moderatore la revoca della nomina e la decadenza del docente dal ruolo di stabile.

6. La Facoltà teologica nella persona del Preside (o Decano) invierà al Servizio Nazionale l'elenco aggiornato dei docenti stabili con relativo *curriculum vitae et operum*, oltre ai dati relativi agli ISSR, in modo da verificare e aggiornare l'elenco degli ISSR che danno il titolo valido per l'IRC.



+ Ignazio Sanna

Arcivescovo di Oristano

*Presidente del Comitato per gli Studi Superiori
di Teologia e di Scienze Religiose*